

Cassazione Civile Sezione I Ordinanza 27 marzo 2026 n. 10344

La sentenza nasce da un caso in materia di determinazione delle modalità del diritto di visita e del contributo al mantenimento del figlio minore.

La parte ricorrente in cassazione aveva impugnato sostenendo la violazione dell'art 473 bis.4 c.p.c. poiché la Corte d'Appello non aveva ascoltato il minore non motivando in tale senso.

Sulla questione la Corte osserva che:

“nei procedimenti minorili il Giudice che deve adottare provvedimenti riguardanti il minore non può decidere senza ascoltarlo se questo sia capace di discernimento, salvo che l'ascolto sia contrario al suo interesse o manifestamente superfluo.

Ove il minore non abbia compiuto dodici anni e vi sia espressa richiesta di procedere all'incombente deve valutare se lo stesso sia capace di esprimere una propria opinione sulle questioni che lo interessano e di tale valutazione deve essere fornita una motivazione tanto più argomentata quanto più il minore si avvicina all'età che rende l'ascolto obbligatorio, determinandosi altrimenti la nullità della decisione assunta (Cfr Cass 32359/2024)”

La Corte osserva poi anche che:

“l'audizione del minore non va intesa come un adempimento automatico da parte del giudice nel momento in cui riceve l'istanza o il rinnovo della richiesta delle parti. L'ascolto non va ritenuto un atto istruttorio né burocratico del giudice, ma l'esercizio di un diritto sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice che è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale solo in caso di totale omissione dell'ascolto o richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito (Cass. 437/2024)

Nel caso concreto la Corte di Appello ha ritenuto **implicitamente che l'ascolto del minore in secondo grado fosse superfluo dato che egli aveva già dichiarato che non intendeva cambiare il regime di visite** tanto che non si ravvisava alcuna contrarietà all'interesse del minore.